

re di incarico temporaneo e revocabile a giudizio discrezionale della Direzione.

I regolamenti successivi a quello del 927, compreso naturalmente il regolamento che è attualmente in vigore; approvato il 27 marzo 1935, mantennero inalterato siffatto fondamentale principio, in virtù del quale l'Amministrazione può sempre, quando ne ravvisi la opportunità, assegnare ai Servizi attivi, del centro e della periferia, dipendenti incaricati delle funzioni ispettive e viceversa. E, di fronte a tale facoltà insindacabile, demandata dall'ordinamento interno al Direttore generale, è vano parlare di posizioni acquisite, chiedendone il ripristino.

Meno ancora attendibili appaiono il secondo ed il terzo motivo: il secondo, perchè il trattamento economico è strettamente collegato con la natura della funzione effettivamente esercitata, variando inscindibilmente con essa, e perchè, nella specie, è assolutamente arbitrario scorgere nel provvedimento in esame i pretesi estremi di un licenziamento larvato. L'atto amministrativo impugnato non eccede i limiti modesti di un trasferimento congiunto ad assegnazione di mansioni diverse, rientranti tutte, al pari delle altre anteriormente esercitate, nelle attribuzioni proprie della categoria direttiva, cui il Costa ha appartenuto ed appartiene.

Nel merito, è da rammentare che, con la citata deliberazione del 29 settembre 1939, questo Consiglio, ravvisata la necessità di procedere al riassetto del Servizio Ispettivo, disponeva la riduzione del numero degli Ispettorati esistenti e l'istituzione di nuove circoscrizioni ispettive a tipo regionale. Il provvedimento portò alla voluta riduzione del personale ispettivo, cui si procedette attraverso una selezione degli Ispettori in carica, tenendo segnatamente presente il rendimento di essi. Per tale motivo e con tale criterio, furono richiamati in sede quattordici ispettori tra i quali il cav.